

Comando Legione Carabinieri Calabria

SERVIZIO AMMINISTRATIVO – SEZIONE GESTIONE FINANZIARIA



REGOLAMENTO

del Comando Legione Carabinieri Calabria relativo all'esecuzione di lavori ed acquisizione di beni e servizi in economia ed alla costituzione e funzionamento dell'Albo ufficiale dei fornitori (art. 135 D.P.R. n. 236/2012 ed art. 36 D. L.gs. n. 50/2016)

Anno 2021



Comando Legione Carabinieri Calabria

SERVIZIO AMMINISTRATIVO – SEZIONE GESTIONE FINANZIARIA



Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

"Codice dei contratti pubblici"
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016, n. 91, S.O.)

D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236

"Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163." (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2013, n. 5.)

Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

(Approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1° marzo 2018)

Linee guida ANAC n. 6, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

«Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice»

(Approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 ed aggiornate al D.lgs. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1008 dell'11 ottobre 2017)

REGOLAMENTO

del Comando Legione Carabinieri Calabria relativo all'esecuzione di lavori ed all'acquisizione di beni e servizi in economia nonché alla costituzione e funzionamento dell'Albo ufficiale dei fornitori

(art. 135 del D.P.R. n. 236/2012 ed art. 36 del D.L.gs. n. 50/2016)

Art.1 – COSTITUZIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI

Fatto salvo l'obbligo di avvalersi prioritariamente, ove esistenti, delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. e dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) in ossequio all'art. 1, commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché dalle Centrali di committenza di cui all'art. 9 comma 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in Legge 23 giugno 2014, n. 89), il Comando Legione Carabinieri Calabria, potrà procedere ad economia nel corso dell'anno 2021 all'affidamento di lavori, servizi e forniture di necessità, qualora ricorrano le condizioni previste dal combinato disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 129 e 130 del D.P.R. n. 236/2012.

Più specificamente, il ricorso alla procedura in economia è consentito per le voci di spesa previste dall'art. 129, comma 1, del D.P.R. n. 236/2012, quando l'importo della spesa non sia superiore alle soglie di cui al combinato disposto dell'art. 130 del D.P.R. n. 236/2012 e dell'art. 35 del D.Lgs. nr. 50/2016.

Relativamente all'esecuzione di lavori ad economia, trova applicazione l'art. 36, comma 2, lett. b), primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Albo fornitori sarà utilizzato per la definizione di un elenco generale dei fornitori di comprovata affidabilità cui attingere ogni qualvolta si renda necessario procedere ad economia all'esecuzione di lavori ed all'acquisto di beni e servizi nei settori e nelle categorie merceologiche di seguito indicati, qualora ricorrano le condizioni di legge sopra richiamate:

cod.	tipologia di esigenza	
01	fornitura di cancelleria e di libri	
02	fornitura di carta per stampanti/fotocopiatori	
03	lavori tipografici	
04	fornitura di materiale di polizia giudiziaria	
05	fornitura di arredi per uffici	
06	fornitura di arredi tecnici	
07	fornitura di elettrodomestici e piccoli elettrodomestici	

cod.	tipologia di esigenza		
08	fornitura, montaggio e manutenzione di cucine		
10	fornitura di consumabili per stampanti e fotocopiatrici		
11	fornitura di software		
12	noleggio fotocopiatrici		
13	servizi di assistenza tecnica stampanti, fotocopiatori ed apparecchiature informatiche in genere		
14	lavori edili in genere		
15	realizzazione di impianti elettrici		
16	realizzazione di impianti tecnologici		
17	realizzazione e manutenzione di archi di lavaggio		
18	realizzazione e manutenzione di impianti di sicurezza e di videosorveglianza		
19	realizzazione e manutenzione di reti telefoniche e telematiche		
20	realizzazione, bonifica e manutenzione di depositi carburanti		
21	fornitura di infissi e serramenti metallici		
22	fornitura di materiale edile		
23	fornitura di materiale di ferramenta vario		
24	riparazione meccanica di veicoli		
25	riparazione di carrozzeria di veicoli		
26	fornitura di parti di ricambio per veicoli		
27	fornitura di attrezzature, macchinari e materiali per officine		
28	fornitura e montaggio di pneumatici per veicoli		
29	manutenzione e riparazione dei natanti		
30	fornitura di materiale navale		
31	fornitura di medicinali e materiale farmaceutico in genere		
32	fornitura di materiale per l'igiene personale e detersivi		
33	prestazioni di consulenza sanitaria		
34	fornitura di medicinali per animali		
35	fornitura di alimenti e profende per animali		
36	fornitura di d.p.i. e materiali da lavoro		
37	fornitura di estintori e parti di ricambio		
38	manutenzione estintori		
39	realizzazione di impianti antincendio		
40	raccolta e smaltimento rifiuti anche pericolosi e nocivi		
41	servizi di bonifica da amianto		
42	servizi di disinfestazione e derattizzazione		
43	servizi di pulizia ed igiene		
44	fornitura di climatizzatori e parti di ricambio		
45	fornitura di materiale telefonico, telematico, audio-video ed elettronico in genere		
<u> </u>			

cod.	tipologia di esigenza	
46	manutenzione impianti idraulici e termoidraulici	
47	manutenzione impianti tecnologici (climatizz., sollevamento, gruppi elettrogeni, ecc.)	
48	manutenzione e bonifica poligoni di tiro	
49	manutenzione aree verdi	
50	fornitura di materiali di casermaggio	
51	fornitura di materiale fotografico e cinematografico	
52	lisciviatura biancheria ed effetti letterecci	
53	fornitura di vestiario militare e materiale di equipaggiamento	
54	fornitura di abbigliamento civile	
55	servizi di trasloco, trasporto e manovalanza	
56	servizi di ristorazione	
57	gestione di bar e stabilimenti balneari	
58	servizi di somministrazione alimenti caldi e freddi a mezzo di distributori automatici	
59	prestazioni professionali varie	
60	smaltimento materiali vari fuori uso mediante permuta	

Le acquisizioni ad economia di lavori, beni e servizi avverranno di volta in volta secondo le modalità previste dall'art. 6 del presente Regolamento, in relazione al disposto dell'art. 132 del D.P.R. n. 236/2012.

Punto di contatto per richiesta chiarimenti: 0961.713559



Art. 2 – DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

La domanda di iscrizione all'Albo, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ovvero da un procuratore all'uopo facoltizzato, verrà esaminata dall'Amministrazione Militare e darà diritto a partecipare alle procedure di affidamento di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

L'eventuale procura generale o speciale, valida alla data della richiesta, deve essere stata redatta in forma pubblica davanti ad un notaio e deve promanare dalla volontà della persona che ha la rappresentanza legale della ditta, sempre che la stessa abbia piena facoltà statutaria di nominare procuratori che agiscano in nome e per conto dell'impresa.

L'istanza di iscrizione dovrà essere redatta sull'apposito fac-simile in <u>all. 1</u>.

Qualora non formulata su detto modello, dovrà comunque puntualmente contenere <u>tutti</u> gli elementi in esso dettagliati.

In particolare <u>dovrà essere</u> obbligatoriamente <u>indicato il codice del settore o dei settori per i quali si richiede l'iscrizione</u>; tali codici sono riportati nella tabella in calce all'art. 1 del presente Regolamento.

Gli operatori economici che abbiano presentato nell'anno 2020 richiesta di iscrizione all'Albo, potranno confermare l'iscrizione anche per l'anno 2021, inviando l'istanza redatta secondo il modello in *all.* 2.

La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata entro il 28 febbraio 2021; in mancanza l'iscrizione sarà sospesa sino alla eventuale presentazione dell'istanza di rinnovo.

Alla sola domanda di prima iscrizione all'Albo, redatta con le modalità di cui sopra, deve essere allegata – pena l'esclusione – la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici (contenuta nel modello di richiesta di iscrizione in *all. 1*);
- b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigiano ed Agricoltura competente per territorio di residenza dell'impresa in corso di validità dal quale risulti l'iscrizione per i lavori, beni e servizi per i quali si richiede l'iscrizione all'Albo, ovvero autocertificazione contenente i medesimi elementi (dati anagrafici dell'impresa, soci e titolari di diritti su azioni e quote, amministratori e rappresentanti dell'impresa, attività, albi, ruoli e licenze, trasferimenti societari, sedi secondarie ed unità locali, ecc.).
 - Relativamente ai liberi professionisti, dovrà essere allegato il certificato di iscrizione presso i competenti ordini professionali di categoria, ovvero autocertificazione sostitutiva;
- c) dichiarazione relativa alla composizione societaria ed alle eventuali situazioni di cointeressenza (*all. 3*);
- d) copia fotostatica di un valido documento di identità del legale rappresentante dell'impresa con apposta la di lui firma autografa;
- e) in caso di consorzi stabili statuto e atto costitutivo in originale ovvero copia autenticata con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000;

- f) eventuale copia dell'attestazione SOA relativa alla categoria per la quale si richiede l'iscrizione all'Albo – con indicazione della relativa classifica di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 34/2000 – rilasciata dagli organismi accreditati ACCREDIA;
- g) eventuale copia della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- h) elenco dei principali clienti pubblici e privati con indicazione delle prestazioni o delle forniture eseguite a loro favore;
- i) ogni altro elemento ritenuto necessario al fine di meglio illustrare l'attività dell'impresa e permettere la verifica dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici.

Qualora sia intercorsa una qualsivoglia variazione rispetto alla situazione professionale, professionale ed amministrativa certificata in sede di prima iscrizione, anche le ditte che procedono alla mera richiesta di rinnovo dell'iscrizione dovranno allegare la necessaria documentazione giustificativa.

I documenti di cui alle lettere b), f), g) potranno essere inviati in originale, copia autentica, ovvero indicati nell'autocertificazione di cui alla lett. a).

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, la incompletezza nelle informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse costituirà causa di non iscrizione all'Albo Fornitori.

La domanda di iscrizione all'Albo, corredata dei documenti di cui sopra, deve essere inserita in un unico plico chiuso, recante la ragione sociale ed i recapiti del mittente e la dicitura "ISTANZA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI DEL COMANDO LEGIONE CARABINIERI CALABRIA, ANNO 2021".

Tale plico dovrà pervenire a questo Comando a mezzo raccomandata A/R, ovvero con consegna diretta all'indirizzo: COMANDO LEGIONE CARABINIERI CALABRIA – SERVIZIO AMMINISTRATIVO, VIA GIROLAMO MARAFIOTI N. 19, 88100 – CATANZARO. E' ammessa, a totale rischio della Ditta per eventuali disguidi nel recapito, la consegna a mezzo di corriere o posta ordinaria.

Qualora si opti per la presentazione a mezzo posta elettronica certificata, l'istanza, salvata in formato PDF/A, ed documenti, tutti compresi in un unico file in formato PDF, dovranno essere inviati all'indirizzo pec *tcz34277@pec.carabinieri,it*. I due file PDF contenenti l'istanza e i documenti allegati, dovranno essere firmati digitalmente.

Art. 3 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Sono ammessi all'iscrizione all'Albo gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), in relazione all'art. 3, comma 1, lettera p) del medesimo Codice, in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, come *infra* meglio dettagliati. La nozione di operatore economico, nel dettaglio, comprende:

9 gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

- ⇒ i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- ⇒ i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- → i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Costituirà motivo di esclusione di un operatore economico dalla iscrizione all'Albo, la sussistenza di anche una sola delle seguenti condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016:

- a) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 C.P.P.), per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del d.P.R. 9.10.1990, n. 309, dall'art. 291-quater del d.P.R. 23.01.1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all'art. 2635 del Codice Civile;
 - false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'art. 1 della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari UE;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

L'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- ⇒ del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- ⇒ di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- ⇒ dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- ⇒ dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per altro tipo di società.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di richiesta iscrizione all'Albo, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- b) sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- c) commissione di violazioni gravi e definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, secondo la legislazione vigente. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
 - Costituiscono gravi violazioni in materia fiscale quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (€ 10.000,00).

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

La presente causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe;

d) nei seguenti ulteriori casi, qualora:

- la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- la stazione appaltante dimostri che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, quali: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ex art. 42, comma 2 del codice dei contratti, non diversamente risolvibile;
- una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del codice dei contratti non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti ovvero ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione anzidette non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

L'esclusione può essere disposta in qualunque momento qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi suddette.

L'accertato mancato possesso anche di solo uno dei requisiti di ordine generale richiesti dal presente Regolamento comporterà la non iscrizione dell'impresa dall'Albo Fornitori; parimenti, l'accertata perdita anche di uno solo dei requisiti generali di cui al presente capitolo, comporterà la cancellazione dell'impresa dall'Albo.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne darà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Il riscontro dei requisiti di ordine generale avverrà sulla base delle dichiarazioni e documentazione presentate in sede di iscrizione, operando ai sensi dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 4 – AVVALIMENTO

Gli operatori economici richiedenti l'iscrizione all'Albo potranno soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti o dell'attestazione SOA di un altro soggetto, ai sensi dell'art. 89 del Nuovo Codice dei contratti pubblici.

A tali fini, il richiedente dovrà farne espressa menzione nel corpo della richiesta di iscrizione all'Albo fornitori, allegando:

- a) una sua dichiarazione attestante il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (all. 4);
- b) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e contenente l'obbligo a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse di cui è carente il richiedente (all. 5);
- c) originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice dei contratti pubblici nei confronti dei sottoscrittori, l'Amministrazione disporrà la cancellazione dell'impresa dall'Albo fornitori.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può tuttavia avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Non è ammesso l'avvalimento nel caso di cui all'art. 80, comma 11 del Codice.

Art. 5 – DURATA DELL' ALBO. SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE

La durata dell'iscrizione all'Albo fornitori è di 12 mesi, decorrenti dal 1º gennaio 2021.

In via transitoria, le imprese iscritte all'Albo nell'anno 2020, potranno essere comunque invitate alle procedure ad economia eventualmente esperite nei primi due mesi del 2021, qualora a quel momento non vi siano in numero sufficiente imprese iscritte per lo specifico settore di necessità.

Parimenti si potrà procedere anche nel caso in cui la carenza di iscritti in una specifica sezione dell'Albo si protragga nell'anno 2021, ferma restando la necessaria verifica della permanenza del possesso dei requisiti generali e tecnico-economici in capo a tali iscritti.

La validità dell'iscrizione all'Albo Fornitori è soggetta ad aggiornamento annuale obbligatorio per tutti gli operatori economici interessati al rinnovo.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione per l'anno 2021, gli operatori economici già iscritti all'Albo dovranno partecipare la propria volontà di rinnovare l'iscrizione, comunicando le informazioni fornite in sede di prima iscrizione, aggiornate all'ultimo anno.

Qualora l'istanza non pervenga entro il 28 febbraio 2021, si procederà alla sospensione dell'iscrizione sino alla eventuale presentazione dell'istanza di rinnovo.

Sulla base delle informazioni subite, l'Amministrazione verificherà il perdurare del possesso dei requisiti in capo al richiedente.

I Comandi Carabinieri di cui al presente regolamento si riservano la facoltà di sospendere la validità dell'iscrizione ovvero la cancellazione dall'Albo fornitori.

Si procede alla sospensione dell'iscrizione dall'Albo nei seguenti casi:

- a) quando, a carico dei soggetti di cui al precedente paragrafo 3, siano in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero procedimenti penali per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;
- b) quando sia in corso una procedura di fallimento ovvero di concordato preventivo ai sensi della Legge Fallimentare;
- c) in caso di non ottemperanza all'obbligo di informazione relativo alla variazione dei dati forniti in sede di iscrizione ovvero la mancata comunicazione nei tempi previsti della volontà di rinnovo dell'iscrizione;
- d) nel caso di qualsivoglia inadempimento, anche parziale, verificatosi nell'esecuzione delle prestazioni derivanti da precedenti affidamenti.
 - A tal riguardo, qualora dovessero verificarsi inadempimenti contrattuali di qualsiasi specie ed entità, si procederà ai sensi del Titolo IV, Capo V del D.P.R. n. 236/2012.
- Si procederà d'ufficio alla cancellazione dall'Albo, fatte salve le eventuali responsabilità penali per reati eventualmente configurabili nelle condotte descritte, nei seguenti casi:
- a) richiesta di cancellazione dall'Albo presentata dall'impresa interessata;
- b) cessazione dell'attività dell'impresa;
- c) accertata non veridicità delle dichiarazioni sul possesso anche di solo uno dei requisiti di ordine generale richiesti nel presente regolamento;
- d) a seguito di procedura di contestazione di inadempimenti contrattuali, mancata presentazione delle giustificazioni ovvero non accettazione delle stesse da parte delle stazioni appaltanti interessate;
- e) reiterati inadempimenti contrattuali;
- f) nonostante regolare invito, rifiuto a partecipare (ovvero semplice mancata partecipazione) ad almeno due procedure indette dal medesimo comando nel corso dell'anno solare, senza adeguata motivazione valutata discrezionalmente dal Comando. Non è ammessa quale giustificazione la non avvenuta ricezione dell'invito qualora l'impresa non abbia debitamente partecipato al Comando l'eventuale variazione del proprio recapito.

L'impresa cancellata dall'Albo non potrà richiedere una nuova iscrizione se non prima siano trascorsi 12 mesi dalla cancellazione.

Art. 6 – PROCEDURE DI ACQUISIZIONE

6.1. – Principi generali

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici. In particolare:

- il principio di trasparenza e pubblicità, postula la conoscibilità delle procedure di gara;
- il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, postula il non consolidarsi di rapporti con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- il principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, postula l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse in ogni fase dell'affidamento, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC e dal Ministero della Difesa (all. 6).

Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente, nei casi in cui i due affidamenti – quello precedente e quello attuale – abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere.

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non limiti il numero di operatori economici tra i quali selezionare.

Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale stringente, in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

La motivazione deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del criterio della rotazione, con motivazione sintetica.

In ogni caso, i procedimenti di acquisizione posti in essere terranno conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni (micro, piccole e medie imprese), senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni.

6.2. – Indizione delle singole procedure

Il procedimento di acquisizione dei beni e servizi in economia, con procedura di cottimo fiduciario, è posto in atto dal Capo del Servizio Amministrativo di ciascun Ente, nel rispetto dell'art. 132 del d.P.R. n. 236/2012.

La scelta dell'impresa cui affidare i lavori, i servizi o le forniture di necessità avviene previa richiesta da parte dell'Amministrazione di preventivi (offerta) ad almeno cinque imprese ed acquisizione di almeno tre preventivi.

Nel caso in cui non siano acquisiti un numero sufficiente di preventivi, la stessa è ripetuta e l'acquisizione di beni e servizi può essere effettuata anche in presenza di un solo preventivo.

Tra i preventivi acquisiti – qualora la prestazione oggetto dell'acquisizione debba essere conforme a specifici disciplinari tecnici, ovvero si riferisca a nota specialità – è prescelto quello con il prezzo più basso; negli altri casi, la scelta può anche essere effettuata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si può prescindere dalla richiesta di più preventivi nei seguenti casi:

- a) nel caso di nota specialità dei beni da acquisire, qualora per l'acquisizione ci si rivolga a imprese che commercializzano tali prodotti;
- b) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 40.000 euro, nel qual caso si può procedere ad affidamento diretto ad un operatore economico (art. 36, comma 2, lett. a del Codice dei contratti pubblici).

I lavori in economia sono affidati, previa gara informale, con invito rivolto a un numero di ditte compreso fra 5 e 15.

Nelle lettere d'invito o di richiesta preventivo saranno indicate le condizioni alle quali i concorrenti dovranno attenersi. In particolare:

- a) l'oggetto e le caratteristiche tecniche della prestazione;
- b) le qualità, i prezzi e le modalità di esecuzione;
- c) le eventuali garanzie richieste;
- d) le modalità con le quali verrà prescelto il preventivo ovvero l'offerta;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le eventuali condizioni e penalità.

Il numero massimo dei concorrenti da invitare sarà determinato in ragione della natura e dell'importo dell'appalto.

I preventivi acquisiti saranno esaminati da un'apposita commissione che individuerà l'impresa presso la quale avverrà l'acquisizione.

Il Capo Servizio Amministrativo, sulla base delle risultanze della ricognizione dei preventivi, perfezionerà l'acquisizione mediante lettera di ordinazione, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 40.000 euro, ovvero mediante atto negoziale negli altri casi.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante scrittura privata (obbligazione commerciale) ovvero anche mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del negozio.

Art. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Le imprese alle quali saranno affidati di volta in volta lavori, servizi e forniture ai sensi del presente Regolamento, dovranno sottostare alle condizioni generali di contratto di cui al D.P.R. nr. 236/2012, a quelle contenute nell'obbligazione commerciale eventualmente stipulata e, in ogni caso, a quelle di seguito indicate.

7.1. – Esecuzione della prestazione da parte della Ditta

La commessa del lavoro, servizio o fornitura avverrà a mezzo di ordinativo di spesa (o di fornitura) emesso dal Servizio Amministrativo del Comando interessato.

L'ordinativo conterrà i principali termini e condizioni cui la prestazione deve sottostare. Nell'erogare le prestazioni la ditta dovrà:

- a) osservare la "regola dell'arte", definita da norme di legge, norme tecniche, consuetudini;
- b) assicurare, se applicabile, il rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, impegnandosi ad applicare scrupolosamente le disposizioni previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"), come integrato e modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 ("Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81");
- c) utilizzare prodotti ed impiegare attrezzature e macchinari in propria disponibilità e commisurate all'entità e natura del servizio stesso;
- d) curare in quanto responsabile della sicurezza del processo tutte le interazioni che possano ritenersi rischiose per l'incolumità del personale proprio, del personale dell'A.D. ovvero di terzi. La responsabilità tecnica ed in tema di sicurezza inerente direttamente o indirettamente le prestazioni contrattuali rimane in capo alla ditta così come la gestione del processo. A tal uopo, in qualsiasi momento della relazione contrattuale, la ditta potrà essere chiamata a rimuovere i difetti prodotti ed a liquidare eventuali danni dipendenti direttamente o indirettamente dalle prestazioni erogate.
- e) segnalare in modo tempestivo al committente, ai fini assicurativi, eventuali danni prodotti a terzi a causa del servizio in essere.

I danni derivanti da qualsiasi causa ascrivibile alla ditta dovranno essere riparati a cura e spese della stessa che, peraltro, potrebbe essere chiamata a liquidare eventuali successivi altri danni relativi all'incuria predetta, salvo il caso di comprovata sussistenza di una causa forza maggiore in relazione ad eventi straordinari che potessero verificarsi nell'esecuzione del servizio. In tale ipotesi, l'onere della prova della forza maggiore rimane in capo alla ditta. A tal fine, la ditta libera l'A.D. e la sua struttura da qualsiasi pretesa o rivalsa comunque espressa, derivante da terzi, a motivo della commessa.

Per le spese di importo pari o superiore ad € 40.000,00, le acquisizioni di beni e servizi sono sottoposte a verifica di conformità entro venti giorni dall'acquisizione.

Per le spese di importo inferiore a detta soglia, il dipendente incaricato della ricezione dei materiali o dell'accertamento dell'esecuzione dei servizi, effettuate le verifiche quantitative e qualitative di competenza, redige dichiarazione di «buona provvista» o «buona esecuzione», che appone e sottoscrive a tergo delle fatture presentate dalle imprese.

7.2. – Penalità

Qualora nell'esecuzione della prestazione si verificasse il totale o parziale inadempimento, l'Amministrazione ne darà contestazione alla ditta, assegnandole un termine per presentare le proprie giustificazioni (art. 124 D.P.R. n. 236/2012), decorso inutilmente il quale, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione, tenuto conto anche della gravità dell'inadempimento, ha facoltà di:

- a) dichiarare risolto il negozio, con incamerando della cauzione eventualmente prestata;
- b) procedere all'esecuzione in danno della parte di prestazione non eseguita, con le modalità di cui all'art. 124, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 236/2012;
- c) applicare le penalità di cui all'art. 125, 1° comma del D.P.R. n. 236/2012, ovvero quelle specificatamente indicate nell'eventuale Capitolato prestazionale.

Ai sensi dell'art. 123 del DPR n. 236/2012, qualora alla Ditta siano state contestate inadempienze, l'Amministrazione può sospendere in tutto o in parte i pagamenti dovuti anche per altre eventuali commesse, ferma restando l'applicazione di eventuali penali. Il relativo provvedimento è comunicato formalmente alla ditta.

La ditta è tenuta a comunicare tempestivamente, a mezzo R.A.R., ogni fatto o avvenimento da cui possa derivare ritardo, difficoltà o impossibilità ad adempiere agli obblighi assunti.

Nessun fatto o avvenimento potrà essere addotto a fondamento della propria domanda di condono delle penalità ove non sia stato partecipato nei modi e tempi descritti.

Ai sensi dell'art. 126 del DPR n. 236/2012, la ditta potrà presentare istanza di disapplicazione delle penalità, nel termine dei trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'applicazione della penalità, pena decadenza, corredata da opportuna documentazione.

La penalità sarà stabilita da apposita Commissione e decurtata dall'importo della fattura.

7.3. – Pagamenti. Conto corrente dedicato

Ad avvenuto adempimento della prestazione, la ditta emetterà fattura elettronica intestata al Servizio Amministrativo del Comando competente, con riferimento all'ordinativo di fornitura.

Ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"), la fattura dovrà essere emessa unicamente in forma elettronica, utilizzando la piattaforma dedicata dell'Agenzia delle Entrate (Sistema di interscambio – S.d.I.), indicando il codice IPA ed il CIG riportati nell'ordinativo.

Il Servizio Amministrativo, accertata la rispondenza dei dati evidenziati in fattura, corrisponderà alla ditta il relativo importo, decurtate le eventuali penalità.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto") alla ditta sarà corrisposto solo l'importo imponibile in fattura, in quanto l'imposta sul valore aggiunto sarà versata all'Erario dall'A.D. (c.d. split payment).

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente "dedicato" di cui all'art. 3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia"), intestato alla ditta. A tal fine, la ditta dovrà dichiarare gli estremi del detto conto (Banca e filiale di attestazione e IBAN) nonché le generalità della persona o persone delegate ad operare su di esso (cognome, nome e codice fiscale).

Per motivati casi eccezionali, la ditta potrà variare le modalità di pagamento indicate in sede di stipula del presente atto, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010. Tali variazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo di apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la cui firma dovrà essere autenticata nei termini di legge.

In ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"), ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l'A.D. procederà alla verifica della regolarità erariale presso "Equitalia Servizi S.p.A.", con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40 ("Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche Amministrazioni").

Inoltre, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 24 ottobre 2007 ("Documento unico di regolarità contributiva"), i pagamenti saranno effettuati solo a fronte dell'ottenimento del DURC rilasciato per lo specifico appalto per via telematica dallo Sportello Unico Previdenziale ed attestante la regolarità della ditta in ordine al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a favore dei dipendenti.

7.4. – Esonero dalla cauzione

Ai sensi dell'art. 103, comma 11 del Codice dei contratti pubblici, per le procedure disciplinate dal presente Regolamento, l'Amministrazione si avvale della facoltà di esonerare la ditta fornitrice dalla prestazione della cauzione definitiva, subordinando il prezzo di aggiudicazione ad un ulteriore sconto dell'1% (calcolato sul prezzo al netto dell'IVA).

Resta ferma per l'Amministrazione la possibilità di optare per la prestazione della cauzione definitiva con le modalità e condizioni di cui al predetto art. 103. Nel caso l'Amministrazione intenda esercitare tale opzione, ne darà comunicazione nell'ordinativo di fornitura.

7.5. – Imposta di bollo

Ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, l'imposta di bollo può essere assolta (in ragione di € 16,00 ogni foglio, ossia 4 facciate di documento):

- a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
- b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia dell'entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

La disciplina del pagamento dell'imposta in modo virtuale è recata dall'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972. In tale ipotesi, l'impresa deve presentare all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente apposita richiesta di autorizzazione.

Qualora invece non si intenda, o non si possa, adottare la modalità virtuale, l'imposta di bollo deve essere assolta mediante versamento ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, che rilascerà apposito contrassegno adesivo. In tal caso, l'impresa dovrà dichiarare sul documento in formato elettronico il codice numerico di 14 cifre rilevabile dal contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario nonché conservare tale contrassegno per il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (articolo 37 del d.P.R. n 642 del 1972).

L'imposta di bollo non può essere assolta mediante altra modalità telematica come avviene per libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari).

7.6. – Trasparenza

Ai sensi dell'art. 1, comma 32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), i Comandi Carabinieri appaltanti – entro il 31 gennaio di ogni anno – pubblicano sul sito web istituzionale www.carabinieri.it, sezione "Gare di appalto", sottosezione "Procedure di gara L.190/2012" (link http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/procedure-di-gara_1) un file in formato standard aperto (XML) nel quale sono riportate una serie di informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di pubblici appalti poste in essere nell'anno precedente:

- il CIG e l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori economici invitati a presentare offerta;
- l'operatore economico aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'appalto e l'importo delle somme liquidate.

Sul "Portale trasparenza" dell'A.N.A.C., inserendo il codice fiscale o la denominazione della pubblica amministrazione di interesse, sono disponibili tutte le pubblicazioni di quell'Amministrazione in materia di trasparenza.

7.7. – Clausola di salvaguardia anticorruzione

La ditta e l'Amministrazione si impegnano ad osservare quanto stabilito nel patto di integrità sottoscritto tra le parti in sede di offerta – redatto sulla base del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Ministero della Difesa, ai sensi della Legge n. 190/2012.

A tal uopo la ditta accetta integralmente il Patto di integrità in all. 6.

Ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012, il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità e nei patti di integrità, accertata in qualsiasi tempo e con qualsiasi mezzo, costituirà causa di risoluzione de iure del negozio contrattuale.

L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta la misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale: 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis.

Art. 8 – VERIFICA SUSSISTENZA DEI REQUISITI

Ai sensi del § 4.2. delle linee guida ANAC n. 4, come aggiornate con deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 1008/2017, l'Amministrazione, prima, di procedere all'affidamento, con l'operatore economico individuato, dovrà:

- a) per importi fino a 5.000,00 euro, acquisire apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del Codice dei contratti pubblici) e speciale, ove previsti;
- b) per importi superiori a 5.000,00 euro e non superiori a 20.000,00 euro, acquisire autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE) dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del Codice dei contratti pubblici) e speciale, ove previsti;
- c) per importi superiori a 20.000,00 euro, procedere alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

Nei casi di cui *supra* a) e b), prima della stipula del negozio giuridico di affidamento, l'Amministrazione dovrà in ogni caso dovrà procedere:

- ⇒ alla consultazione del casellario ANAC;
- **⊃** alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- alla verifica della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti, ovvero delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

Qualora dall'esito delle predette verifiche dovessero risultare motivi ostativi all'affidamento, si procederà ad un nuovo affidamento a favore di altro idoneo operatore economico, senza ulteriori comunicazioni all'impresa non idonea.

Di seguito è riportato uno specchio di sintesi sugli adempimenti preventivi suddetti:

fascia affidamento	adempimenti ditta	adempimenti Amministrazione
fino a 5.000,00 euro	Autocertificazione generica	- consultazione casellario
11110 a 5.000,00 caro	(mod. all. 7)	ANAC;
	WHITE THE PARTY OF	- verifica del DURC;
4	DGUE Elettronico	verifica requisiti speciali
tra 5.000,01 e 20.000,00 euro	(mod. all. 8)	ove previsti
		- verifica idoneità a
4		contrarre con la P.A.
3/1	DGUE elettronico (mod. all. 8)	- verifica possesso requisiti
1/5		di carattere generale ex
		art. 80 del Codice;
superiori a 20.000,00 euro		- verifica requisiti speciali
		ove previsti;
	I had	- verifica idoneità a
	DA Branch Was San	contrarre con la P.A.;

Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini della partecipazione alle procedure di cui al presente paragrafo, lett. a) e b), l'Amministrazione effettuerà idonei controlli, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, su un campione pari al 5% delle imprese affidatarie di lavori, servizi e forniture aggiudicate da ogni Comando Carabinieri/stazione appaltante nel corso dell'anno solare.

Il campione sarà prescelto con riferimento, in via principale, alle gare di importo più elevato.

A tal uopo, all'atto dell'indizione di ogni singola procedura, il Responsabile del procedimento determinerà di assoggettare o meno quella procedura al controllo a campione.

Il controllo sarà effettuato mediante ricorso al sistema AVCPass gestito dall'A.N.A.C. il che comporterà l'acquisizione del c.d. "CIG ordinario" in luogo del c.d. "smart CIG" previsto per le gare di importo inferiore ai 40.000,00 euro.

Il controllo sarà teso a verificare la sussistenza:

- → dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici;
- dei requisiti speciali, se previsti;
- delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività:

Il controllo potrà essere effettuato anche a mezzo acquisizione dei documenti di necessità dal pubblico ufficio che li detiene (es. Tribunale, Agenzia delle Entrate, ecc.)

In ogni caso, il contratto (o la lettera di commessa) conterrà una specifica clausola che preveda, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

⇒ la risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

- ⇒ l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 213, commi 8 e 10, del codice dei contratti pubblici

8.1. Documento di gara unico europeo (DGUE)

Relativamente alle procedure di gara di importo superiore ad € 5.000,00, IVA inclusa – o comunque in tutti i casi in cui l'Amministrazione lo richieda – gli operatori economici interessati a concorrere ad una procedura di acquisizione di cui al presente Regolamento, dovranno presentare il c.d. "documento di gara unico europeo" (D.G.U.E.), in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi necessari per la partecipazione.

Il D.G.U.E. – introdotto dall'art. 59 della Direttiva 2014/24/UE, recepito nell'art. 85 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) – consiste in un'autocertificazione dell'operatore economico concorrente ad un pubblico appalto circa l'assenza delle cause ostative alla partecipazione (art. 80 del codice dei contratti pubblici) nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-amministrativa e tecnico-professionale (art. 83 del Codice dei contratti pubblici).

Il D.G.U.E. deve essere compilato esclusivamente in versione elettronica avvalendosi dei servizi nazionali. Tuttavia, poiché, al momento, i servizi nazionali di compilazione telematica del DGUE non sono materialmente disponibili, potranno essere utilizzati i servizi analoghi di altri paesi UE disponibili, a titolo di esempio, ai link:

http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it
https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=it
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it

Le linee guida per la compilazione del DGUE sono contenute nel comunicato nr. 3 del 18 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. In particolare, l'operatore economico dovrà compilare le seguenti parti: parte II: lett. A, B, C (eventuale) e D (eventuale); parte III: lett. A-B-C-D; parte IV: sez. α; lett. A (sottosez. 1); parte VI;

Allorché saranno attivati i servizi nazionali di compilazione elettronica del DGUE, l'operatore economico dovrà predisporre il DGUE elettronico osservando i seguenti passaggi:

- 1. scaricare il file in formato "XML" denominato "DGUE.xml" allegato alla gara;
- 2. accedere al sito internet servizio nazionale di compilazione elettronica del DGUE ed effettuare le seguenti operazioni:
 - a) selezionare la voce "Sono un operatore economico";
 - b) scegliere la voce "*Importare un DGUE*", quindi cliccare sul "Scegli file" e caricare il documento "DGUE.xml" precedentemente scaricato;
 - c) selezionare la nazione in cui si trova la sede legale della società e cliccare su "Avanti";
 - d) completare il file compilando le seguenti parti previste;
 - e) cliccare sul pulsante "*Quadro generale*" e, dopo aver controllato tutte le informazioni inserite, selezionare la voce "*Scaricare nel formato*", scegliendo l'estensione "PDF";

- 3. scaricare il DGUE in formato PDF e firmarlo digitalmente da parte della persona del legale rappresentante dell'impresa;
- 4. inviare il file così ottenuto, unitamente alla restante documentazione prescritta, secondo le modalità indicate nel bando di gara/invito.

Art. 9 – TUTELA DELLA PRIVACY

In base al disposto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), le parti dichiarano di essersi reciprocamente e preventivamente informate circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che sarà effettuato nel corso dell'esecuzione del contratto e che sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza inerenti.

L'impresa, in caso di richiesta di informazioni da parte di altre amministrazioni, autorizza il trattamento dei dati contenuti negli atti relativi al presente contratto.

Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) nr. 679/2016 del 27 aprile 2016:

- a. il trattamento dei dati sensibili delle imprese richiedenti l'iscrizione all'Albo Fornitori e delle persone che al loro interno ricoprono cariche sociali, consisterà nella registrazione e nell'elaborazione dei dati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ai fini del vaglio dei requisiti richiesti per l'iscrizione, nonché della consultazione ai fini della scelta delle imprese da invitare alle singole procedure di gara, ai sensi dell'art. 6 del presente Reg.
- b. il titolare e responsabile del trattamento dei dati si identificano nel Capo Servizio Amministrativo *pro-tempore* dei Comandi di cui all'art. 1 del presente Regolamento;
- c. gli "incaricati" al trattamento dei dati conferiti si identificano nel personale preposto alla trattazione delle singole pratiche di acquisizione;
- d. in ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi al responsabile del trattamento dei dati.

Il conferimento dei dati richiesti costituisce condizione necessaria per l'iscrizione all'Albo.

I dati saranno prontamente aggiornati in relazione a quanto i soggetti stessi comunicheranno ai sensi del presente regolamento e non formeranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge e di quanto è strettamente dovuto, ai fini della trasparenza, in materia della eventuale pubblicità degli esiti di gara.

Art. 10 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente Regolamento, sarà competente il Foro di Catanzaro, città sede del Comando Legione Carabinieri Calabria.

In relazione al presente avviso il Responsabile del procedimento è individuato nel Capo del Servizio Amministrativo pro-tempore del Comando Legione Carabinieri Calabria.

Art. 11 – REGIME DEROGATORIO TRANSITORIO

L'art. 1 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 ("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"), convertito con Legge 11 settembre 2020, ha introdotto, in via transitoria, un regime derogatorio rispetto alla disciplina dettata dall'art. 36 del Codice dei contratti pubblici, con la finalità di incentivare gli investimenti pubblici onde far fronte alle negative ricadute economiche a seguito delle misure adottate per il contenimento dell'emergenza sanitaria pandemica da Covid-19.

Tale sistema derogatorio si applica alle **procedure di gara avviate entro il 31 dicembre 2021** (data dell'adozione della determina a contrarre di cui all'art. 32, comma 1 del Codice), prevedendo che l'aggiudicazione definitiva debba avvenire entro il termine di due o quattro mesi (a seconda della modalità di affidamento) dalla data di adozione della determina a contrarre e salvo i casi di sospensione della proceduta per effetto di provvedimentidell'A.G.

Nell'ottica appena evidenziata, le procedure di gara c.d. "sottosoglia" sono state ridotte a due sole: l'affidamento diretto e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ferma restando per l'Amministrazione la possibilità di procedere in via ordinaria.

Ne deriva la temporanea sospensione della procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del codice (affidamento diretto per procedure di gara di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro, previa valutazione di almeno tre preventivi per i lavori o consultazione di almeno cinque operatori economici per servizi e forniture).

Al riguardo, l'art. 35 del codice dei contratti pubblici, come transitoriamente novellato dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, espande il limite dell'affidamento diretto "puro" – ossia senza previa consultazione di altri operatori economici – a 150.000,00 euro per i lavori ed a 75.000,00 euro per i servizi e le forniture.

È, inoltre, ammesso il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando, per l'affidamento di forniture e servizi (compresi quelli di ingegneria, architettura, progettazione) di importo pari ad € 75.000,00 ed inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del codice. In definitiva, l'attuale disciplina degli affidamenti sottosoglia − si ricorda, transitoria fino al 31 dicembre 2021 − è la seguente, sempre nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nello svolgimento delle prestazioni:

- forniture e servizi di importo fino a € 75.000,00 e lavori fino ad € 150.000,00: affidamento diretto, in deroga all'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016;
- forniture e servizi di importo pari ad € 75.000,00 ed inferiori alle soglie comunitarie, nonché lavori di importo compreso tra e 150.000,00 ed € 350.000,00: procedura negoziata senza bando, ex art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, e nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
- <u>lavori di importo compreso tra € 350.000,00 ed € 1.000.000,00</u>, procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici;
- <u>lavori di importo compreso tra € 1.000.000,00 e la soglia comunitaria</u>, procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 15 operatori economici.

La disciplina in deroga va comunque coordinata con l'art. 36, comma 1 del Codice che sancisce il necessario rispetto, oltre che del principio di rotazione degli inviti, dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del Codice, trattandosi di istituti comunitari a diretta applicazione.

L'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, prevede che le stazioni appaltanti diano evidenza dell'avvio delle procedure negoziare tramite pubblicazione di un avviso sul proprio sito internet istituzionale. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad € 40.000,00.

Il comma 3 del citato art. 1 D.L. n. 76/2020, prevede che nel caso di procedura negoziata senza bando – qualora si scelga come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, in luogo di quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa – si applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale (individuate ex art. 97 del codice) anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Inoltre, nel caso di forniture e servizi di importo pari ad € 75.000,00 ed inferiori alle soglie comunitarie, nonché lavori di importo compreso tra e 150.000,00 ed € 350.000,00, il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il comma 4, prevede che non venga richiesta la garanzia provvisoria, salvo ricorrano particolari esigenze in considerazione della specificità della singola procedura. In ogni caso, l'importo della garanzia è dimezzato rispetto a quanto previsto dall'art. 93 del codice.

NORMA FINALE

I soggetti richiedenti l'iscrizione all'Albo fornitori non riceveranno alcuna comunicazione in merito all'avvenuta iscrizione né tantomeno alla non iscrizione per difetto di requisiti ovvero per mancanze formali dell'istanza. Rimane comunque salvo il diritto dell'impresa di conoscere lo stato della propria richiesta avanzando istanza di partecipazione al procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

In ogni caso, il procedimento relativo all'iscrizione all'Albo dei fornitori, non si potrà concludere prima dei 30 giorni solari dalla ricezione della richiesta di iscrizione.

Allegati:

- 1. Istanza di iscrizione all'albo;
- 2. Istanza di rinnovo dell'iscrizione all'albo;
- 3. Dichiarazione composizione societaria;
- 4. Dichiarazione di avvalimento (eventuale):
- 5. Dichiarazione dell'impresa ausiliaria (eventuale);
- 6. Patto di integrità;
- 7. Autocertificazione generica per affidamenti fino a 5.000,00 euro;
- 8. Modello di D.G.U.E. e DGUE in formato XML.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO (Magg. amm. Vittorio Francesco Fucilli)